

Roma, 22 Aprile 2026

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati

**Seconda Integrazione Notiziario n.23
Stagione 2025/2026**

Di seguito si riporta il relativo provvedimento disciplinare dell'incontro del Campionato di Pallanuoto.

BABEL - NC VITERBO del 18/04/2026 Promozione

La società NC VITERBO al termine della gara ha preannunciato l'intendimento di presentare reclamo avverso il risultato conseguito dalle squadre sul campo di gara, versando nelle mani del giudice arbitro designato la relativa tassa prevista dalla regolamentazione federale.

Il reclamo è stato poi formalizzato con le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

L'oggetto del reclamo si riferisce al fatto che la società BABEL avrebbe impiegato n. 15 (quindici) atleti in luogo di quelli ammessi nella misura massima consentita dalle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto.

Il GSR

Viste le N.O.G.P. approvate da ultimo con deliberazione della Presidenza Federale della FIN n. 41 del 26.09.2024;

Considerato che l'art.5.1 inerente la composizione delle squadre, testualmente prescrive: "In tutti i Campionati assoluti maschili e femminili le squadre sono composte al massimo da 14 giocatori (sette in acqua e 7 in panchina) di cui due portieri, rispettivamente con la calottina rossa numero 1 e 13. Limitatamente al Campionato di Serie A1 maschile e Serie A1 femminile si rimanda alle Norme specifiche dei due Campionati.

Ritenuto, dunque, che nel caso di specie l'arbitro ha commesso un errore nel consentire alla squadra della Società BABEL di impiegare n. 15 atleti così come del resto comprovato dal verbale PNV1;

Tutto ciò premesso si dispone

- 1) di accogliere il reclamo presentato dalla Società NC VITERBO e per, l'effetto, di non omologare la gara con il punteggio conseguito dalle squadre sul campo di gara;
- 2) di disporre la ripetizione della gara a data da destinarsi a cura del competente C. R. Lazio FIN;
- 3) di disporre la restituzione della tassa di reclamo versata.
- 4) di sanzionare la società BABEL per l'irregolarità commessa con l'ammenda di euro 100,00.

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Vincenzo Gambardella